

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25883 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. R., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari, e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 giugno 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 9 gennaio 2023, il signor L. ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 152/2020, parzialmente riformata dalla sentenza n. 208/2022 della Terza Sezione Centrale d'Appello.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari in data 22 agosto 2022.

Nel ricorso si chiede che venga assegnato un termine perentorio all'Istituto previdenziale e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per quanto di competenza, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della sentenza sopra indicata e, in difetto, di nominare un commissario *ad acta* perché vi provveda in via sostitutiva.

Il 24 marzo 2023 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha depositato alcuni atti "a titolo meramente informativo".

Il 7 luglio 2023 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha depositato una memoria di costituzione nella quale ha chiesto: in via pregiudiziale, che il ricorso per ottemperanza sia dichiarato improcedibile/inammissibile per mancanza della previa diffida ex art. 218 C.G.C.; in via principale, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, per aver l'Amministrazione adempiuto non appena venuta a conoscenza dell'emissione della sentenza definitiva d'appello; con salvezza di spese; in via principale, che il ricorso venga rigettato perché infondato in fatto e in diritto con vittoria si spese, quantificate forfettariamente in euro 500,00; in via subordinata, ha eccepito l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della Legge 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

Il Ministero ha evidenziato che la sentenza n. 208/2022 d'appello non è mai stata comunicata o notificata all'Amministrazione appellante, né da parte della Corte dei conti, né da parte del ricorrente L., con la conseguenza che, sia il Ministero, che il Comando Generale, ignoravano l'avvenuta pubblicazione della decisione.

Nella memoria si fa presente che il Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri – C.N.A. – Servizio Trattamento Economico ha emesso il decreto di P.O. n. 36 dell'8.02.2023, in applicazione della sentenza n. 152/2020 della Corte dei Conti per la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, come modificata dalla sentenza n. 208/2022 della Corte dei Conti Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello depositata il 26.05.2022 e che, successivamente, il Ministero ha provveduto con il D.M. n. 474 del 26.03.2023 a riliquidare la pensione privilegiata di 7[^]ctg. a decorrere dal 22.06.2004 a vita, e lo ha trasmesso all'INPS in data 7.07.2023.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 7 luglio 2023, nella quale ha osservato che in data 20.02.2023 gli uffici amministrativi hanno ricevuto, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il provvedimento di riliquidazione n. 36 del 2023, della pensione ordinaria, emesso in applicazione della sentenza 152, come modificata in appello dalla sentenza 208, ma che, poiché il ricorrente era titolare di un trattamento pensionistico privilegiato, non è stata data applicazione al decreto n. 36 perché avrebbe generato un indebito, trattandosi di un provvedimento di riliquidazione di pensione ordinaria e non privilegiata. L'Istituto ha rappresentato che, allo stato, gli uffici erano in attesa del provvedimento di riliquidazione della pensione privilegiata.

Il 13 luglio 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza nelle quali, vista la memoria di costituzione dell'INPS, ha chiesto di invitare l'Istituto a sollecitare il CNA o in subordine ordinare al CNA di provvedere all'emissione del decreto relativo alla pensione privilegiata, disponendo il rinvio dell'udienza.

All'udienza del 19 luglio 2023, la causa è stata, quindi, rinviata.

Il 15 gennaio 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, alle quali ha allegato il decreto n. 474 di riliquidazione della pensione privilegiata emesso dal Ministero della Difesa e inviato all'INPS e al difensore a far data dal mese di luglio 2023. Considerato, tuttavia, che la sentenza risultava ancora non ottemperata, l'Avvocato ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario.

Il 23 gennaio 2024 l'INPS ha depositato una memoria integrativa, nella quale ha comunicato che, a seguito dell'invio del decreto n. 474/23 da parte del Ministero della Difesa, l'Ufficio ha provveduto alla riliquidazione della prestazione e che il pagamento comprensivo di arretrati e interessi avverrà con il rateo di aprile 2024.

Il 24 gennaio 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha chiesto un rinvio al fine di verificare l'esatto adempimento.

All'udienza del 24 gennaio 2024 è stato disposto un rinvio per verificare i pagamenti.

Il 4 giugno 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha rappresentato che l'INPS ha provveduto all'esatto adempimento della sentenza con la rata di aprile 2024 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 26 giugno 2024 l'Avvocato PETTINAU ha confermato le note scritte e ha insistito nella richiesta di condanna alle spese; l'Avvocato OLLA ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

In ordine alle spese, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016, considerato che non è agli atti la prova della notifica della sentenza d'appello al Ministero della Difesa e che la diffida è stata presentata unicamente all'INPS.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 26 giugno 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 28/06/2024

Il Dirigente
f.to digitalmente Paolo Carrus